

ISTITUTO COSTANTE GRIS

CONVENZIONE PER ACCOGLIMENTO PRESSO IL CENTRO DI SERVIZIO PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI

Premesso che questo Istituto Costante Gris - I.P.A.B. CF 80000510265, P.IVA 01243980263, con sede legale in via Torni n. 51, Mogliano Veneto (TV) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84/2007 eroga servizi di assistenza alle persone anziane non autosufficienti;

che questo Istituto è inserito nel Piano di Zona territoriale dei Servizi alla persona e nel relativo Piano Locale della non autosufficienza per la residenzialità elaborato dall'Azienda ULSS 9 di Treviso;

che l'ammissione al trattamento di residenzialità è definita dal Distretto Sociosanitario di residenza della persona da accogliere in Istituto dopo la valutazione effettuata in sede di U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale) come indicato nella scheda S.V.A.M.A. individuale dell'interessato all'accoglimento;

che l'esito della valutazione dell'U.V.M.D. ha determinato l'inserimento nella graduatoria gestita dall'Azienda ULSS 9 per l'accoglimento in questa Struttura di persone anziane non autosufficienti;

che la stessa U.V.M.D. ha approvato gli indirizzi generali per il Progetto di Assistenza Individuale (P.A.I.) in base al quale è programmato il carico assistenziale della persona da accogliere e la durata delle cure e degli interventi socio-sanitari e sociali da assicurare all'interessato;

visto il regolamento di applicazione dell'Azienda ULSS 9 di Treviso approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 10.Febbraio.2012;

acquisita agli atti la scheda S.V.A.M.A. individuale dell'interessato all'accoglimento;

acquisita la domanda sottoscritta dalla persona da accogliere e/o dalla persona autorizzata per legge o obbligata ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

acquisita altresì la nota n..... del del Comune di residenza dell'interessato che si esprime ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 in ordine all'eventuale integrazione della retta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI CITATI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TRA

Istituto Costante Gris-I.P.A.B. con sede a Mogliano Veneto (TV) in via Torni n. 51, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Paolo Costantin (Cod. Fisc. n. CSTPLA51H06D442T), nato a Este (Pd) l'06.06.1951, domiciliato presso l'Ente per la carica che ricopre;

E

IL Sig./Sig.ra nato/a a Prov. di il residente in Via n. del Comune di Prov. Codice Fiscale che agisce per proprio conto

oppure che viene rappresentato dal che viene rappresentato dal
Sig./Sig.ra nato/a
a il residente in via
..... n del Comune di
..... Prov. Codice
Fiscale che agisce in qualità di
..... ai sensi delle disposizioni di cui al titolo XII o
è individuato ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'assistenza e la cura del Sig./ Sig.ra
.....accolto/a a tempo indefinito
nel centro di servizio per anziani non autosufficienti dell'Istituto
Costante Gris per l'attuazione delle attività assistenziali indicate
dall'U.V.M.D e che saranno concretizzate nel progetto di assistenza
individuale dell'interessato.

Le attività di cura e di assistenza e la durata del progetto di
assistenza individuale sono soggetti a variazione in ragione delle
necessità e delle esigenze della persona accolta.

Ogni variazione è comunicata all'interessato o alla persona
autorizzata ad agire in sua vece.

ART. 2) COSTI, CONTENUTI E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Istituto Gris assicura alla persona accolta l'assistenza
socio-sanitaria e le prestazioni sociali ed alberghiere in via
continuativa e verso il corrispettivo determinato nella quota retta di
rilievo sociale il cui importo è definito alla data del 1 gennaio 2008 in

€ 57,39 (euro cinquantasette/39) giornalieri.

In caso di assenza dalla struttura la quota retta viene giornalmente proporzionalmente ridotta.

I servizi compresi nella retta riguardano:

1. il vitto distinto in: prima colazione; pranzo; merenda pomeridiana; cena; sono assicurate diete personalizzate ed interventi straordinari in caso di necessità;
2. l'alloggio previsto in: camera ad un letto con servizio di bagno; camera a due letti con servizio bagno; camera a tre letti con servizio bagno; nel centro di servizio sono previsti spazi comuni attrezzati di soggiorno interni ed esterni; servizi bagni attrezzati;
3. fornitura di materiale per incontinenza;
4. fornitura e lavaggio di biancheria intima; di teleria di prima necessità (lenzuola, asciugamani, etc.);
5. attività assistenziali di rilievo sociale, sociosanitario, di cura alla persona e di segretariato sociale;
6. attività socio educative e ricreative con partecipazione ad iniziative di rappresentazioni teatrali, cinematografiche e ad escursioni e visite turistiche;
7. inserimento in cicli di attività terapeutico-riabilitative presso la palestra del centro di servizio e presso il centro idroterapico dell'Istituto;
8. assistenza medica con visite specialistiche ambulatoriali in sede;

9. assistenza religiosa e partecipazione a riti religiosi in sede.

Alla persona è assicurata in modo continuativo anche l'assistenza sanitaria individualizzata come previsto dal servizio sanitario nazionale con spesa a carico del medesimo sistema sanitario.

Previamente all'ingresso viene assicurata alla persona da accogliere una visita interna sanitaria e sociale volta ad accertare se il Centro di Servizio dell'Istituto è in grado di fornire adeguato servizio alle necessità sanitarie, sociali ed organizzative individuali.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha inizio con la data di inserimento stabilita dall'Istituto Gris per il e termina con la dimissione della persona accolta nel centro di servizio.

Il primo giorno viene comunque considerato presenza

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E RECUPERO CREDITI

Per il servizio offerto vengono corrisposti all'Istituto gli importi sopra indicati calcolati su base mensile da parte :

1. del beneficiario accolto nel centro di servizio;
2. della persona autorizzata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo XII del c.c., ad agire in luogo dell'interessato Sig./Sig.ra come sopra identificata;
3. della persona obbligata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 433 del c.c. Sig./Sig.ra come sopra identificata che risponde direttamente e in solido con le seguenti altre persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del cc.

A).....

B)

C)

4. del Comune di

che ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 6 della L 328/2000

interviene alternativamente nel pagamento della retta:

a) solo in via residuale rispetto all'interessato o ai famigliari obbligati;

b) totalmente;

come da impegno assunto dallo stesso Comune in attuazione della deliberazione n. del

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario:

1. entro 30 gg dalla data di fattura se trattasi di persona e/o familiare e/o tutore e assimilato;

2. entro 60 dalla data di fattura se trattasi di intervento di integrazione di ente pubblico.

In caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti, l'Istituto provvede al loro recupero nei modi di legge attivando:

a) primo sollecito scritto all'immediato verificarsi del mancato pagamento;

b) secondo sollecito scritto decorsi inutilmente 10 gg dal primo sollecito;

c) ingiunzione formale e messa in mora con applicazione di interessi sull'ammontare del debito calcolato ai sensi del D.Lgs 231/2002;

d) avvio pratica legale.

In ogni caso il pagamento viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.231 del 09/10/2002.

Il costo del servizio come sopra valorizzato viene periodicamente aggiornato agli indici ISTAT con riferimento alla variazione dei prezzi per le famiglie di impiegati ed operai.

ART. 5– PAGAMENTO RETTA

Il beneficiario dei servizi o la persona autorizzata ad agire in sua vece ai sensi delle disposizioni di cui al titolo XII del c.c. o la persona obbligata ai sensi dell'art 433 del c.c., si impegna al pagamento della retta di servizio nei termini indicati dall'art. 4.

ART. 6 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVENZIONE

L'Istituto può disporre, con ragionevole preavviso, la diminuzione del periodo di accoglimento in relazione a mutate ed aggravate necessità della persona accolta che richiedano servizi assistenziali di maggiore intensità sanitaria reperibili presso altre strutture.

ART. 7– ATTIVITA' PARTICOLARI

L'Istituto organizza iniziative di carattere sociale, ricreative e riabilitative alle quali le persone accolte possono partecipare volontariamente e nel rispetto del progetto di assistenza individuale.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Con comunicazione scritta dell'Istituto, notificata alla persona beneficiaria o alla persona autorizzata ad agire in sua vece, la convenzione si intende risolta nei casi di legge e nei seguenti casi :

- quando la persona accolta o colui che agisce in sua vece, incorra in gravi inadempienze agli obblighi convenzionali;

- qualora in qualsiasi momento le necessità di servizio della persona accolta risultassero non corrispondenti e non congruenti a quelle autorizzate dalla Regione Veneto per questo Istituto.

Con comunicazione scritta dell'Istituto, notificata al beneficiario o alla persona o ente autorizzati ad agire in sua vece, il rapporto convenzionale si intende risolto a fronte di inadempienze nei pagamenti di cui all'art.4.

ART. 9 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati riguardanti la persona accolta sono tenuti e gestiti dall'Istituto nel rispetto delle indicazioni del d. lgs 196/2003 in materia di riservatezza.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione è composta delle premesse, che si intendono parte integrante dell'articolato, di n. 10 articoli ed è stesa in numero nove facciate.

Mogliano Veneto li _____

il beneficiario il Sig./Sig.ra (.....)

per il beneficiario il Sig./Sig.ra (.....)

autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo XII del c.c.;

per il beneficiario il Sig. /Sig.ra (.....).

obbligato ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

per l'Istituto Costante Gris-I.P.A.B il Direttore Generale

Dott.**PAOLO COSTANTIN**...(.....).

Le clausole contrattuali di cui agli artt. 2 (Contenuto e modalità del servizio), 3 (Durata), 4 (Modalità pagamento), 5 (Pagamento) 6 (Riduzione periodo convenzione) e 8 (Risoluzione) sono in particolare approvate ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

il beneficiario Sig./Sig.ra (.....)

per il beneficiario il Sig. /Sig.ra (.....)

autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo XII del c.c.;

per il beneficiario il Sig. /Sig.ra (.....)

obbligato ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

per l'Istituto Costante Gris-I.P.A.B il Direttore Generale

Dott. **PAOLO COSTANTIN** (.....).

La presente convenzione viene inviata anche al Comune di

.....ai sensi della L 328/2000.